

**ORIGINALE
COPIA**

**COMUNE DI CHIUSANICO
(PROVINCIA DI IMPERIA)**

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°10

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMU.

L'anno **duemilaDODICI**, addì **27** del mese di **LUGLIO** alle **ore 18,30** nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE**

i signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	TALLONE Nicla	SINDACO-PRESIDENTE	X	
2	ALASSIO Claudio	CONSIGLIERE	X	
3	BELMONTE Massimo	CONSIGLIERE	X	
4	BRUNENGO Robj	CONSIGLIERE	X	
5	GERINI Maurizio	CONSIGLIERE		X
6	GERINI Tatiana	CONSIGLIERE		X
7	LEONE Adriano	CONSIGLIERE		X
8	MANNO Giacomo	CONSIGLIERE	X	
9	MILESI Santino	CONSIGLIERE	X	
10	BIANCHI Loredana	CONSIGLIERE	X	
11	ARBUSTINI Tomas	CONSIGLIERE	X	
12	PEIRANO Roberto	CONSIGLIERE		X
13	AGNESE Ornella	CONSIGLIERE	X	
		TOTALE	9	4

Assiste il Segretario **Dr. Gunter Marco**. La Sig.ra **Tallone Avvocato Nicla**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:**

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Evidenziato** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.**

Visto l'art. 2 (Presupposto dell'imposta) dell'allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

• **Per abitazione principale:** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come "unica unità immobiliare" quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L'abitazione principale coincide dunque con la residenza e dimora della famiglia. Ne deriva che, ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del rapporto affettivo alla base della convivenza.

Evidenziato che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Visti i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.9, Votanti n.9, Favorevoli n.9, Contrari n.0, Astenuti n.0;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **Di approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU che si compone di numero 19 articoli**;
- 3) **Di dare atto** che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) **Di determinare** le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) **Di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

I sottoscritti funzionari

Vista la proposta di delibera in oggetto;

Visto l'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Esprimono parere: favorevole

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo.

Il Segretario Comunale
F.to Marco Gunter

Il Responsabile Contabile
F.to Cristina Risso

COMUNE DI CHIUSANICO

(PROV. IMPERIA)

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

Art. 1 – Disposizioni generali –

Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii. e articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta –

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 si intende:

- **Per fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.
- **Per i fabbricati censiti al catasto nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3, ed F/4** (n zona agricola e rurale) fabbricati censiti al catasto terreni con la qualità di “ente urbano” per i quali risulta essere effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., da applicare alla superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.
- **Per area fabbricabile:** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono altresì considerate aree edificabili quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

Sono considerati tutt'ora non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 9, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Tali soggetti devono essere persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Quanto sopra a condizione che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione e non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione di strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla quota di possesso.

L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

- La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore all'75% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Inoltre il tempo dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo deve essere pari al 75% al del proprio tempo di lavoro.
- il soggetto passivo non sia titolare di trattamento pensionistico da lavoro dipendente o autonomo.
- Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58 del D.Lgs. 446/97, risultino superiori alla metà.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare, annualmente, una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica che verrà resa disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

- **Per terreno agricolo:** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

- **Per abitazione principale:** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come "unica unità immobiliare" quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L'abitazione principale coincide dunque con la residenza e dimora della famiglia. Ne deriva che, ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del rapporto affettivo alla base della convivenza.

Art. 3 - Determinazione dell'imposta e detrazioni –

La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal competente organo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione per l'anno successivo, si intendono confermate le aliquote vigenti.

Dall'imposta dovute per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 4 - Disciplina delle pertinenze –

Ai fini dell'applicazione dell' I.M.U. sono considerate pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa o distintamente, a condizione che la stessa soddisfi tutti i criteri di seguito indicati:

- posseduta ed utilizzata direttamente da chi possiede ed utilizza l'abitazione principale.
- Le pertinenze a servizio delle abitazioni principali devono essere ubicate nella stessa sezione censuaria catastale dell'abitazione cui riferiscono.
- Espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza del beneficio.
- Utilizzata conformemente alla destinazione catastale.

Art. 5 - Esenzioni

Le esenzioni dall'imposta sono disciplinate dal D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e dal D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii. Sono comunque considerati esenti dall'imposta:

- I Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984.

Art. 6 - Base imponibile -

La base imponibile dell'imposta municipale propria ed i valori degli immobili ai fini del computo dell'imposto sono stabiliti dal D.L. 201/2011 (art. 13, comma 3, 4 e 5).

Si precisa altresì quanto segue:

- **Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale individua annualmente/periodicamente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico/urbanistico che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera precedentemente indicata.
- I valori di cui a deliberazione della Giunta Comunale sopra indicata, hanno l'esclusivo effetto indicato dal precedente comma, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui a deliberazione comunale.

Art. 7 - Modalità di Versamento e riscossione

Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla legge.

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri contitolari/comproprietari a condizione che ne sia data preventiva/contestuale comunicazione al Comune.

Art. 8 – Dichiarazioni -

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando apposita dichiarazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Funzionario Responsabile -

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 10 - Attività di controllo ed accertamento ed istituti deflativi del contenzioso.

Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento.

L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento è possibile ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nonché dal regolamento generale delle Entrate Comunali.

Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997.

Art. 11 - L'autotutela

Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Segretario Comunale. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e tutti i costi accessori.

Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 12 - Rateizzazioni –

Le somme dovute a seguito delle procedure di cui al precedente articolo, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate. Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta, o abbia aderito ad istituti deflativi del contenzioso, può presentare richiesta **motivata** al funzionario responsabile del tributo per la rateizzazione degli importi.

- Qualora le somme non superino l'importo di € 2.50000, la rateizzazione può essere concessa anche senza l'applicazione di interessi.
- Qualora il credito sia superiore ad € 2.500,00 la rateizzazione è concessa dietro prestazione di garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi. In entrambe le ipotesi precedenti, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.

- Il credito non può più essere rateizzato.
Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
- qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

La concessione della rateizzazione ed il numero e la frequenza delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente. La rateizzazione in ogni caso può essere concessa per un massimo di 12 rate.

Sulle somme rateizzate, il cui importo superi la somma di € 2.500,00. sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 13 - Potenziamento attività di accertamento -

Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunali.

Tale quota può essere destinata all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari per l'ufficio tributi del comune, per la stipula di contratti di lavoro a termine, consulenze, incarichi di collaborazione anche occasionale o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal c.c.n.l. , con le modalità stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dal regolamento per il conferimento di incarichi esterni ecc...

Una ulteriore quota può essere destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii. e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni e di risultato del personale non dirigenziali o della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 14 - Modalità di notificazione -

Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il servizio dei messi comunali e tramite l'ufficiale giudiziario.

E' altresì ammessa la notificazione dei su indicati atti da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 15. - Riscossione coattiva -

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla ricezione/notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente:

- mediante ruolo secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29.9.1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43;
- sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituiscono titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Ai fini di cui al precedente comma, lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 134.1999 n. 112 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi -

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate, e delle seguenti norme:

- D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e ss.mm.ii.

- Art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.
- Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione con la legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii.

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura della sanzione viene stabilita nella percentuale del 150%

Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso legale di interesse maggiorato di 3 punti percentuali.

Art. 17 – Rimborsi -

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 18- Importi minimi -

Viene fissato in € 12,00 l'importo minimo annuo complessivo per i versamenti ed i rimborsi di imposta.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo del credito relativo al tributo, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.

Art. 19 - Norme finali, rinvii –

Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2012.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, i regolamenti comunali ed in particolare si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, "statuto dei diritti del contribuente".

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TALLONE Avv.to Nicla

F.to GUNTER Dr. Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 03.08.2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUNTER dr. Marco

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO